

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1950

(64ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Provvidenze a favore dei Comuni e delle Provincie » (N. 1126-Urgenza):

PRESIDENTE	Pag. 519, 520, 521, 522
UBERTI, <i>relatore</i>	509, 514, 517, 519, 520, 521
FORTUNATI	511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
RICCI Federico	514
TAFURI	519, 520
BERTONE	520

« Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 » (N. 1125-Urgenza):

UBERTI	523
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	523

La riunione ha inizio alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Ferragni, Giacometti Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Reale

Vito, Ricci Federico, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È presente altresì l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie » (N. 1126-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie ». Progo il senatore Uberti, relatore di questo disegno di legge, di volere riferire.

UBERTI, *relatore*. Debbo rilevare l'opportunità, anzi la necessità per la sistemazione delle finanze locali, dei due disegni di leggi relativi alle provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie e di integrazione dei bilanci provinciali per il 1949. Poichè, data la complessità della materia, nonostante le molteplici sedute dedicate ad approfondito esame, non è stato possibile portare davanti all'Assemblea i disegni di legge riguardanti la finanza locale e la percezione tributaria, fin dallo scorso giugno si appalesò la necessità di approvare d'urgenza, in sede deliberante della Commissione, un disegno di legge di stralcio che valesse a dare certezza legislativa ai bilanci comunali e provinciali e maggiori proventi ai Comuni e alle Provincie. Sull'articolo 1 e sull'articolo 2 del disegno di legge, relativi al-

L'aumento della tariffa dell'imposta di consumo sul gas per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione, mi sembra che tutti possano essere d'accordo. Non viene fissato per i Comuni un aumento determinato, ma solo un massimo, entro il quale gioca il libero apprezzamento o senso di responsabilità dei Comuni, rispettando così la loro autonomia. Ad ogni modo, solo oltre il 31 dicembre 1952 il massimo dovrà essere raggiunto; però, anzichè graduare il raggiungimento del massimo in un quadriennio con l'obbligo di un aumento del 25 per cento per ognuno dei 4 anni, come si era prima stabilito, si lascia una più ampia libertà ai Comuni di determinare la tariffa più adeguata alle necessità di bilancio e alle condizioni obiettive dell'ambiente. In sede di discussione del disegno di legge sulle finanze locali sono state rinviate due questioni:

a) l'estensione dell'imposta al consumo di elettricità per usi elettrodomestici per la quale gli uffici ministeriali stanno studiando i criteri pratici di applicazione; b) la questione di una discriminazione sui consumi del gas e della luce elettrica per autorizzare eventuali differenze di aliquota, questione questa più delicata, che ha un indubbio fondamento oggettivo, ma per la quale è necessario concretare disposizioni che valgano ad evitare complicazioni di accertamento e discriminazioni eccessive.

Il provvedimento in esame si limita pertanto ad autorizzare un incremento sostanziale di tariffa per il gas e la luce elettrica.

Si era in dubbio se includervi anche le voci delle bevande analcoliche e di liquori come proposto nel disegno di legge n. 714.

Sembrami che per dare qualche nuova entrata ai Comuni almeno le voci: «acque gazzose» e «bevande analcoliche», possano essere senz'altro introdotte con un articolo 2-bis nei termini e con le aliquote stabilite nell'articolo 8 del suddetto progetto governativo n. 714.

In merito all'articolo 3 vi è la questione tanto dibattuta delle super-contribuzioni sull'imposta di famiglia e sull'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e relativa addizionale provinciale. Io ritengo che non si debba in alcun modo, nei provvedimenti per

la finanza locale, contrastare la possibilità della riduzione delle aliquote ai fini di realizzare l'auspicata perequazione.

Si è tutti d'accordo nella abolizione delle super-contribuzioni relative all'imposta di famiglia. Per quello che riguarda, invece, le super-contribuzioni all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, non ritengo che sia per essere grave la perdita per le finanze comunali, nè che la loro abolizione sia per determinare una maggiore pressione fiscale sull'agricoltura, e quindi sulle regioni meridionali, in quanto la pressione fiscale è data da due elementi, l'accertamento della base imponibile e l'aliquota. Dai dati che si hanno per il 1949 e per il 1950, risulta che il gettito della sola imposta base, senza supercontribuzione, sulle industrie, commerci, arti e professioni a favore dei Comuni nel 1950, per il gioco della revisione degli accertamenti, è maggiore che nel 1949, con le super-contribuzioni. Infatti tale gettito era di 409 milioni nel 1938, di 11.245 milioni nel 1949 (27,5 volte in confronto al 1938) e di 15.268 milioni nel 1950 (37,3 volte). Quindi nessuna maggior pressione a danno del Mezzogiorno, nè preoccupazione che il gettito di detta imposta, tanto per le Province quanto per i Comuni, sia per contrarsi, almeno in modo rilevante, a seguito della abolizione delle super-contribuzioni. Tuttavia era stata fatta la proposta subordinata di ammettere in via eccezionale la possibilità di super-contribuzioni laddove l'imposta base non fosse per dare un gettito di almeno 40 volte quello prebellico. Su questo punto, chiedo di conoscere il parere del Ministro.

All'articolo 3 faccio un rilievo, che discende da questa constatazione del reale gettito dell'imposta base sulle industrie, commerci, arti e professioni: che cosa succederà se i quattro miliardi e mezzo di contributo in capitale dati dallo Stato ai Comuni (in sostituzione per il 1950 alla concessione del 7,50 per cento dell'imposta generale sull'entrata prevista dal disegno di legge n. 714) fossero esuberanti a coprire eventuali minori introiti dell'imposta base sulle industrie, commerci, arti e professioni? Il contributo dovrebbe rimanere ugualmente destinato ai Comuni per ovviare ad altre cause oggettive di disavanzo nei loro

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

bilanci. Chiedo pertanto al Ministro di voler accogliere un emendamento per il quale il contributo venga dalla Commissione centrale delle finanze locali concesso ai Comuni, in sede di approvazione dei bilanci, anche per altri motivi, pur non volendosi con ciò riaprire il sistema delle integrazioni dei bilanci.

Concludendo, invito la Commissione a dare parere favorevole al disegno di legge, affinché possa essere approvato tempestivamente, prima delle vacanze estive, pure dall'altro ramo del Parlamento e così possa subito esser data ai bilanci comunali la certezza legislativa di una maggiore entrata. La soluzione più ampia per il 1951 sarà prossimamente decisa in sede di approvazione del disegno di legge n. 714.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, il problema che si pone a noi di fronte è duplice: all'ordine del giorno sono iscritti due provvedimenti legislativi, uno relativo alla integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 ed uno relativo alle provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province. Il primo provvedimento legislativo si propone una spesa di lire 2 miliardi, quale contributo dello Stato per l'integrazione dei bilanci delle Province per l'anno 1949; il secondo provvedimento prevede una spesa di sette miliardi e mezzo in favore delle finanze dei Comuni e delle Province, in connessione con le minori entrate di questi, anche in seguito alla mancata applicazione delle imposte relative.

La prima questione che sorge è questa: a prescindere da ogni questione di merito, il provvedimento della super-contribuzione è di esclusiva competenza della Commissione centrale per la finanza locale. All'ò stato di fatto non v'è alcuna norma che vieti alla Commissione centrale per la finanza locale di avvalersi delle proprie facoltà e, in linea di diritto, anche se l'articolo 3 del disegno di legge venisse approvato dal Senato e dalla Camera così come è stato proposto, il suo contenuto non vieta mai alla suddetta Commissione centrale di avvalersi delle proprie facoltà. Di qui la domanda, che rappresenta una legittima preoccupazione: se la Commissione centrale per la finanza locale è un organo autonomo nelle proprie facoltà, che valore ha l'articolo 3? L'articolo 3 potrebbe avere soltanto un valore,

in un certo senso, di stabilire un binario obbligato per le decisioni della Commissione centrale per la finanza locale. Ma questo può esservi soltanto quando vi sia una norma precisa che sancisca che la facoltà di imporre super-contribuzioni per determinati tributi non esiste. Allora, di fronte a questa situazione, io credo che sia preferibile, per quanto riguarda l'imposta di famiglia, affermare fin d'ora che questa facoltà di aumentare il tributo è abrogata. Da questo punto di vista credo che noi faremmo un passo in avanti anche ai fini della successiva discussione di carattere generale, perchè vi sarebbe una posizione già acquisita. Ma per quanto riguarda l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, il problema, secondo me, si pone in modo diverso, perchè io accetto il principio che non vi debbono essere super-contribuzioni in tema di imposta di famiglia, in quanto si tratta di un tributo i cui accertamenti sono affidati al Comune. Se il Comune non è capace di compiere un serio sforzo di accertamento, la responsabilità è sua e non vi si può sottrarre attraverso il comodo espediente della richiesta di super-contribuzioni. L'abrogazione della super-contribuzione all'imposta di famiglia è pertanto razionale e legittima ed i Comuni debbono sottostare al principio. Per quanto riguarda il gettito dell'imposta industrie, commerci, arti e professioni e della relativa addizionale provinciale, la questione è un'altra. Si tratta di un gettito che i Comuni riscuotono indipendentemente da una qualsiasi loro attività di accertamento, da una qualsiasi loro facoltà di iniziativa, in quanto i ruoli sono predisposti dagli uffici erariali in base agli accertamenti eseguiti in sede di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile. Ora siamo al luglio 1950; gli accertamenti dell'imposta di ricchezza mobile, per il 1950 nella grande maggioranza dei casi, sono già compiuti. Non si può quindi ritenere che l'applicazione della super-contribuzione per il 1950 pesi sugli accertamenti del 1950. Allora la nostra richiesta è questa: che per il 1950 sia mantenuta la facoltà di super-contribuzione, limitata e non indiscriminata; limitata cioè per quei Comuni, in cui il gettito base si trovi in una determinata relazione con il gettito del 1938. È una esigenza razionale e

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

legittima perchè in questo modo, secondo me, i due provvedimenti possono essere fusi in un solo provvedimento. Si tratta di mettere a disposizione dei Comuni e delle Province 9 miliardi e mezzo, di cui cinque miliardi per le Province e 4 miliardi e mezzo per i Comuni.

Per il 1950 continuerebbe la facoltà, da parte dello Stato, di erogare contributi in capitale ai Comuni e alle Province: alle Province sino ad un massimo di cinque miliardi (per il 1949 e per il 1950) e ai Comuni sino ad un massimo di 4 miliardi e mezzo (per il 1950).

Dovremmo poi specificare che la facoltà della super-contribuzione per l'imposta di famiglia è abrogata, mentre per il 1950 la facoltà di super-contribuzione per l'imposta industrie, commerci, arti e professioni e per l'addizionale provinciale è consentita solo nei casi in cui il gettito base non raggiunga 40 volte quello del 1938. In questo modo allora quattro miliardi e mezzo possono essere distribuiti su un numero di Comuni maggiore.

Ma la mia preoccupazione in sostanza è un'altra: i bilanci di molti Comuni, oggi, con le super-contribuzioni già scontate in sede di bilancio preventivo, presentano un disavanzo che, per i dieci Comuni maggiori soltanto, è di oltre dieci miliardi.

ZOLI. Basta pensare a Roma e a Napoli.

FORTUNATI. Allora è evidente, secondo me, che quattro miliardi e mezzo non sono sufficienti a coprire i disavanzi: potranno coprire fino ad un certo punto i minori introiti delle super-contribuzioni, ma per il resto non potranno recare alcun giovamento.

D'altra parte anche la possibilità di contrazione di mutui è legata alla facoltà di delega da parte dei Comuni circa l'imposta di consumo e l'imposta di famiglia. Tale possibilità, cioè, non è illimitata, ma è legata a particolari condizioni oggettive di bilancio; e proprio nei Comuni in disavanzo le facoltà di delega sono ridotte ai minimi termini. È questa la situazione di grandi, di medi e di piccoli Comuni, che si trovano in disavanzo. Allora perchè emanare un provvedimento, con la prospettiva a breve scadenza di emanarne un altro? E d'altra parte, è giusto che il disavanzo eventuale di imposte sia coperto con una integrazione da parte dello Stato, quando questo potrebbe

essere coperto nel 1950 dalla super-contribuzione nel limite che ho detto? Con il provvedimento proposto, rispettiamo le esigenze generali dei bilanci comunali ed inoltre l'uso più razionale dei denari dello Stato, che non debbono servire a coprire nel 1950 i minori introiti derivanti dalla mancata applicazione delle super-contribuzioni, ma a coprire gli effettivi disavanzi, dopo che tutte le possibilità tributarie sono esaurite?

Non credo. Soltanto nel modo da me proposto, tutti i Comuni verranno trattati senza parzialità. Abbiamo gruppi di Comuni che hanno già avuto approvati i bilanci dalla Commissione per la finanza locale con l'applicazione di super-contribuzioni. Ora non si riesce a capire perchè il 6 o 7 luglio improvvisamente, di colpo, si stabilisce una netta demarcazione tra i Comuni a bilancio approvato e quelli di cui il bilancio non è stato ancora approvato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione di questa situazione è perchè prima di oggi la Commissione non ha potuto occuparsene, ma il Governo se ne è occupato dieci mesi fa.

FORTUNATI. Io me ne sono occupato dieci mesi prima del Governo!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il disegno di legge in discussione è un provvedimento empirico, transitorio, che anticipa un altro provvedimento transitorio ed empirico. Non è un provvedimento che vuol risolvere le difficoltà di tutti i bilanci comunali, ma è una iniziativa con cui si cerca di venire incontro alle situazioni dei bilanci comunali, senza gravare insopportabilmente i contribuenti. I dati di fatto su cui dobbiamo muoverci sono questi: quanto incassano quest'anno i Comuni a titolo di imposte? In che rapporto sta questo incasso con il gettito del 1938, (l'anno base cui ci si riferisce per valutazione collettive) e in che rapporto sta col gettito del 1949? Questi sono i dati: nel 1938 l'imposta delle industrie e del commercio ha dato per i Comuni 409 milioni e 749.514 lire; quindi in sostanza, un gettito di 410 milioni in cifra tonda. Nel 1949, anno solare, computando la metà dei suppletivi seconda serie 1948, e la metà dei suppletivi prima serie 1949, le iscrizioni a ruolo sono state per 12.149 milioni.

Nel 1950, la metà dei suppletivi seconda serie 1949 e i principali e suppletivi prima

serie 1950 danno un totale, già iscritto a ruolo, in corso di riscossione, di 13.676 milioni, ai quali va aggiunto il gettito della metà dei ruoli suppletivi di seconda serie, di cui non si conosce la cifra, ma che presumibilmente sarà pari al gettito dell'anno scorso: quindi altri due miliardi e mezzo. Il che significa che quest'anno, rispetto all'anno scorso, per i Comuni sono stati riscossi circa 4 miliardi di maggior gettito rispetto all'anno precedente e senza super-contribuzioni, ed in media 38-40 volte il gettito del 1938.

Per quel che riguarda le Province, i dati sono questi: nel 1938 l'addizionale sull'imposta industrie e commerci, arti e professioni era di 200 milioni circa; nel 1949 le provincie hanno riscosso 12.915 milioni così distribuiti: 947 milioni, metà carico seconda serie 1948; 9.448 milioni per i ruoli principali e prima serie del 1949 e 2.520 milioni metà carico dei ruoli di seconda serie del 1949. Nel 1950 sono già in corso di riscossione due miliardi e 519 milioni per metà suppletivi seconda serie 1949: 9.369 milioni per i principali e prima serie 1950. Anche qui se noi aggiungiamo presso a poco la metà della seconda serie dell'anno scorso, arriviamo a 15.342 milioni con un maggior gettito netto di circa 2,5 miliardi di lire.

Non ho potuto completare il calcolo di confronto tra i bilanci comunali nel loro complesso del 1938 e quelli del 1949-50, non solo perchè è un calcolo complesso, ma anche perchè alcuni dati mancano.

Ho potuto fare il calcolo per le provincie. Abbiamo questa situazione: nel 1938 le imposte riscosse a ruolo erano in complesso di 1.042.000.000, cui si aggiungevano 12.000.000 per un contributo consolidato per la manutenzione delle strade a carico del bilancio statale. In complesso nel 1949 le imposte riscosse a ruolo erano 35.561.000.000, cui si aggiunsero: 58.000.000 di contributi consolidati; 2.579.000.000 di partecipazione al gettito delle tasse; otto miliardi e 950 milioni dei tre quinti di gettito addizionale E.C.A. alle imposte dirette ed indirette. In complesso, le provincie hanno riscosso, per entrate dirette o riservate dallo Stato, lire 47.148.000.000. Per il 1950 le cifre sono: imposte iscritte a ruolo, già in corso di riscossione, 37.683.000.000;

contributi consolidati 58.000.000; tassa automobili, a calcolo 3.029.000.000, (a calcolo perchè non abbiamo ancora il gettito della fine di giugno, abbastanza importante); contributi E.C.A., 10.597.000.000; partecipazione al gettito dell'imposta sull'entrata 3 miliardi per il primo semestre, e nel secondo semestre sono disponibili altri 3 miliardi e 250 milioni. Nel complesso abbiamo quindi per le provincie oltre 57 miliardi che rappresentano 57 volte la disponibilità del 1938.

Di fronte a queste cifre, mi permetto di chiedere se sono esatte, almeno nel complesso, tutte le lamentele che si muovono in relazione ad una presunta minore disponibilità tributaria nel 1950 rispetto al 1938. Io però debbo osservare che, se questo confronto tra il 1938 e il 1950 ha qualche significato dal punto di vista politico generale, l'equilibrio cui si è giunti non può avere significato come elemento da iscriversi in una legge con riferimento concreto al gettito, perchè se ne avrebbe il risultato che se l'imposta non arriva a 40 volte, i contribuenti debbono subire un aumento dell'aliquota. Ora questa conseguenza non mi sembra giusta. Può darsi infatti che questa evenienza dipenda da una maggiore evasione; in questo caso non vi sarebbe motivo perchè si tassino di più quelli che non hanno evaso. Può anche darsi, peraltro, ed è il caso più facile, che il minore gettito non sia dovuto tanto ad un ritardo negli accertamenti o ad una evasione, ma a mutate condizioni economiche nell'ambiente in cui si opera o agli elevati danni di guerra. Anche in questi casi non c'è assolutamente nessuna giustificazione per arrivare ad aumentare la super-contribuzione a carico dei contribuenti.

Ecco perchè, onorevole Uberti, fuori da tutte le discussioni, mi pare che il far riferimento a quaranta volte il 1938 per stabilire se si deve o meno attuare la super-contribuzione sia un concetto da respingersi. Questo concetto infatti andrebbe contro i contribuenti meno disonesti, e non mi sembra che meriti di essere accolto in una fase come quella che noi cerchiamo di superare in questo momento.

Si dice: ma, allora, perchè nell'articolo 3 si fa riferimento al minor gettito dei super-contributi?

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

UBERTI, *relatore*. Io devo rivolgere al Ministro una domanda: se effettivamente con gli introiti attuali si raggiunge globalmente 37-40 volte la cifra degli introiti dell'anteguerra, allora i 4 miliardi e mezzo non possono essere erogati per coprire la diminuzione delle entrate, ma dovranno essere impiegati per sanare i bilanci più dissestati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Qui c'è un fatto psicologico, non un fatto economico. I bilanci si continuano a fare in questo momento, eccezionale dal punto di vista giuridico, con gli stessi criteri con cui si facevano in tempi normali. Attualmente quando l'amministrazione comunale deve preparare il bilancio preventivo per il 1951, come fa nel mese di agosto del 1950 a prevedere il gettito delle imposte dirette? Prende l'imponibile del 1950 iscritto a ruolo, lo riporta al 1951 e stabilisce quale è l'aliquota da applicare.

Il Ministero, attraverso la legge sulla perequazione tributaria e sulle finanze locali, sta cercando invece di manovrare in due modi, ricuperando una serie di imposte arretrate, particolarmente elevate, e stabilendo contemporaneamente delle aliquote basse per l'anno di competenza in relazione ad accertamenti più esatti. In sostanza si verificherà che facendo il puro calcolo si avrebbe una contrazione anche importante in conseguenza delle aliquote più basse che si cercano di applicare, ma è anche vero che riscuotendo in questi casi imposte arretrate, si ricopre l'eventuale vuoto di gettito.

In proposito vorrei ricordare all'onorevole Commissione quello che si verifica in questo momento per i bilanci statali. So che esaminate con diligenza il gettito generale, ma nessuno di voi ha notato una diminuzione della imposta complementare nel 1950. E pure non è ancora iscritta a ruolo la imposta complementare di competenza del 1950. Noi stiamo riscuotendo semplicemente gli arretrati dell'imposta complementare e con gli arretrati abbiamo un gettito lievemente superiore a quello del 1946 che comprendeva anche l'anno di competenza del 1945. Questa è tutta la manovra che noi stiamo cercando di fare e che voi siete pregati di concorrere a fare col Governo. Noi siamo convinti da queste cifre che nel complesso non c'è contrazione del gettito dell'imposta, perchè come andiamo

ricuperando, per l'imposta complementare e per quelle di ricchezza mobile, le annate arretrate, così vengono le annate arretrate riscosse dagli enti locali con le super-contribuzioni. Quello che voglio tentare di fare (e mi pare sia indispensabile per portare un minimo di ordine in questa materia ed anche per dare al contribuente la sicurezza che si opera secondo una certa logica che non è alla mercè di tutte le determinazioni improvvisate in sede politica) è che si comincino ad applicare delle aliquote moderate ed il contribuente ne abbia l'esperienza fisica leggendo la cartella delle imposte. Sono convinto che se noi non procediamo alla regolarizzazione degli accertamenti con la moderazione delle aliquote, tutte le belle parole dette in sede politica e le promesse di riduzione delle aliquote dopo gli accertamenti non servono. Dobbiamo dire al contribuente: guarda la tabella del 1950; come sono le aliquote di quest'anno rispetto al 1949? Questa è l'unica probabilità che abbiamo per poter procedere sulla strada di accertamenti più razionali. L'italiano è navigato, è furbo o forse è stato troppe volte gabbellato dalla storia. Lei dirà belle parole — esso potrebbe dirmi — lei è un poeta della finanza, ma non è un uomo pratico, non le crediamo e continueremo col vecchio sistema perchè degli accertamenti ben fatti difficilmente si potranno fare.

RICCI FEDERICO. Le esattorie già da due anni hanno soppresso la tabella delle aliquote nei loro affissi. Bisognerebbe obbligare le esattorie a rimettere quelle tabelle.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le obbligheremo. Le esattorie si giustificano dicendo che, poichè vengono continuamente stabilite delle super-contribuzioni, non sono in grado di fare le tabelle da pubblicare.

La linea politica del provvedimento — tutto il resto è contorno o svolazzo — è questa: nella certezza che nella media dei Comuni non vi è contrazione del gettito, il Governo chiede di poter proseguire sulla strada della riduzione immediata delle aliquote.

Io, come Governo, ho già preso l'iniziativa di non iscrivere al ruolo la imposta complementare del 1950 finchè le Camere non avranno deciso.

Lo Stato è pronto ad attuarla a partire dal 1950. È per questa ragione che è stato possi-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64^a RIUNIONE (6 luglio 1950)

bile permettere ai Comuni di iscrivere a ruolo, anche in pendenza della legge, l'imposta di famiglia con le aliquote precedenti.

FORTUNATI. Questo non è esatto. I Comuni non hanno bisogno di un permesso ma usano di un loro elementare diritto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La situazione è questa: attualmente sono in pendenza la proposta di riduzione dell'aliquota della imposta complementare e la proposta di riduzione della aliquota dell'imposta di famiglia. Fino a quando non avrà luogo l'approvazione di queste proposte da parte del Parlamento, il Governo si è arbitrato di non iscrivere a ruolo l'imposta complementare. Il Governo però non ha creduto di commettere lo stesso arbitrio nei confronti dei Comuni perchè c'era la minor pressione sul contribuente della imposta di famiglia; ha quindi lasciato iscrivere a ruolo l'imposta di famiglia con le aliquote precedenti.

In conclusione, prego il Senato di approvare il provvedimento così come è stato presentato, perchè il riferimento al minor gettito della super-contribuzione ha prevalentemente un significato di natura politica: non si deve procedere alla super-contribuzione per rettificare eventualmente il minor gettito delle imposte sulle industrie, commerci, arti e professioni con l'imposta di famiglia, ma si deve attingere al cumulo di ambedue le imposte.

Il Governo ha messo a disposizione di tutti i Comuni dei fondi che avevano già avuto altra destinazione, per salvare il principio delle basse aliquote. Se dovesse saltare questo principio, credo che preferirei rithare piuttosto tutto il progetto perchè bisognerebbe andare per un'altra strada.

Per le acque gassose, noi abbiamo cercato di provvedere in linea amministrativa molto più rapidamente che con la legge. Vi posso dire che forse in questo momento è alla registrazione un mio decreto che toglie vigore ad un altro decreto ministeriale del 1948. Quindi è già risolta la questione in via pratica e i singoli Comuni possono agire in proposito.

Se preferite farlo in via legislativa potete farlo, solo che vorrei pregare la Commissione di considerare la necessità di non ritardare ancora di più l'approvazione di questa legge perchè sarebbe assurdo per gli amministratori locali

e per lo Stato se dovesse perdersi ancora un anno.

FORTUNATI. I calcoli che fa la Direzione generale della finanza locale sono sbagliati: in anni normali, calcolare il gettito prendendo la media dei gettiti precedenti ha un significato, ma questo non si può fare ora. Ho fatto anch'io dei conti. Tipizzando un Comune, con la super-contribuzione del 100 per cento, a tutto il luglio 1950, vediamo che il gettito riferito al 1948 è di 276 milioni; al 1949 è di 272 milioni; senza super-contribuzione 148 milioni e 136 milioni rispettivamente.

Il ruolo principale di quest'anno è di 117 milioni. È chiaro che nella migliore delle ipotesi avremo per il 1950 117 milioni più 21 con un totale di 138 milioni. Possiamo aggiungere una ulteriore quota suppletiva: arriveremo al massimo a 160 milioni.

Il conto così fatto dà da 22 a 25 volte il gettito 1938-39. È evidente che quando è stato detto 40 volte il gettito 1938, si è usato un criterio empirico.

In linea teorica ha ragione il Ministro quando dice che vi saranno contribuenti danneggiati. Il Ministro stesso ci dice però che questo provvedimento non corrisponde ad un principio teorico, ma è un provvedimento di natura contingente.

Ed allora noi opponiamo che, trattandosi di provvedimento di natura contingente, al luglio 1950 la situazione per la imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni è già cognita in base allo andamento dei ruoli 1948-1949.

Avverrà uno spostamento: ma non può avvenire lo spostamento che ha indicato il Ministro Vanoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io ho detto che iscritti a ruolo sono 12 miliardi; ho solo aggiunto al calcolo una quota della seconda serie pari a quella degli anni scorsi.

FORTUNATI. Ma quei 12 miliardi non rappresentano il ruolo principale del 1950.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vi sono compresi 2 miliardi circa, che si riscuotono nella seconda metà del 1949 e nella prima metà del 1950.

FORTUNATI. Il conto dei suppletivi non riflette il 1950, ma gli esercizi finanziari precedenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io faccio una questione di cassa.

FORTUNATI. Il bilancio dei Comuni non è un bilancio di cassa, ma un bilancio di competenza ed allora, se, per pura ipotesi, per cinque anni determinati tributi non si riscuotono e si riscuotono nel sesto anno, ciò non può significare alcunchè sulla situazione dei Comuni perchè le entrate incassate al sesto anno, in quanto già preventivate per gli esercizi precedenti, debbono servire a chiudere i consuntivi degli anni precedenti. Se le entrate iscritte non vengono riscosse, ciò non toglie che, in qualsiasi esercizio le somme saranno incassate, le somme stesse servano a chiudere i bilanci degli esercizi precedenti e non il bilancio dell'esercizio in cui le somme sono riscosse. Perciò, quando nel bilancio di un Comune è stata iscritta una somma per l'imposta industrie, commerci, arti e professioni, che quella somma sia incassata in quell'esercizio o negli esercizi successivi non ha alcun rilievo economicamente sostanziale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. È una questione di accertamento.

FORTUNATI. Il conto fatto dalla Direzione generale della finanza locale è un calcolo impostato su presupposti in parte erronei. Io parlo non da un punto di vista teorico, ma sulla base dell'esperienza di numerosi bilanci comunali che ho potuto esaminare. Mentre il calcolo di previsione poteva essere fatto in base ai criteri enunciati dal Ministro in epoche normali, oggi questi criteri non possono essere meccanicamente seguiti. Bisogna che prendiamo i ruoli suppletivi e li smembriamo per vedere le partite a quale anno si riferiscono. Ciò è tanto vero che il gettito di ricchezza mobile non dà quaranta volte il gettito del 1938. Quindi l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni non può dare quaranta volte il 1938, perchè le aliquote del 1938 e del 1949 sono le stesse.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La base del mio ragionamento è che rinunciamo in questo anno a garantire ai Comuni un gettito sufficiente, pur avendo aliquote basse e accertamenti in ritardo, perchè abbiamo accertamenti che riguardano gli anni passati e che vengono colpiti dalle aliquote superiori relative agli anni passati.

FORTUNATI. Non si deve fare riferimento a pochi casi di amministratori comunali che non hanno la testa sulle spalle e che non sanno fare i bilanci. Nei bilanci impostati razionalmente, le sopravvenienze degli esercizi precedenti sono già previste nel bilancio 1950!

UBERTI, *relatore*. Sono accertamenti nuovi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue:

gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per mc. lire 1,50;

energia elettrica per illuminazione: per Kwo lire 10.

Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sarà determinato con successivo provvedimento legislativo.

(È approvato).

Art. 2.

I Comuni, nei casi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorchè ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dell'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, hanno facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa.

Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

FORTUNATI. Propongo all'articolo 2 il seguente testo sostitutivo:

«I Comuni hanno facoltà di graduare le tariffe dell'imposta di consumo sul gas-luce per l'illuminazione ed il riscaldamento e sulla energia elettrica per l'illuminazione in misura inferiore a quella massima di cui all'articolo precedente, anche in deroga alle norme di cui agli articoli 255 e 256 del testo unico sulla finanza locale e all'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale».

UBERTI, *relatore*. È questa una innovazione che potremmo attuare in sede di esame del progetto generale, perchè il criterio di graduare le imposte di consumo a seconda dei cespiti non può andare esente da un attento studio. Il presente disegno di legge deve avere una rapida applicazione e pertanto vorrei pregare il collega Fortunati di far valere la sua proposta quando discuteremo l'altro provvedimento. E ciò anche perchè i Comuni incontreranno certamente delle difficoltà nell'attuazione di una simile disposizione e per organizzarne l'applicazione.

Io non sono contrario al principio di una tassa progressiva, ma, come ho detto, il sistema va attentamente studiato, e penso sia opportuno rimandarne l'esame al giorno in cui sarà discusso in Aula il progetto di legge generale in materia di finanza locale.

FORTUNATI. Mi pare che la dizione del mio articolo sia più prudente di quella ministeriale. Infatti, adottando il testo governativo, i 7.400 Comuni d'Italia continuerebbero ad applicare la tariffa di lire 0,45 per Kwo per l'energia elettrica, poichè, posti dinanzi al bivio di aumentare fino a un massimo di lire 10 l'imposta per tutti gli utenti o di lasciarla al tasso attuale, continuerebbero fino al 31 dicembre 1952 ad esigerla nella misura presente. La mia proposta tende a dare la facoltà ai Comuni di graduare la tariffa dell'imposta di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica. Bisogna infatti considerare che, venendo a mancare i contributi da parte dello Stato, occorre fornire di nuovi mezzi i Comuni ad integrazione dei loro bilanci. Perchè vogliamo dare una sola possibilità di manovra ai Comuni nel periodo fino al 31 dicembre 1952? Io penso che con il sistema da me pro-

posto i Comuni, dal punto di vista finanziario, siano posti maggiormente di fronte alle proprie responsabilità, mentre al contrario con l'articolo 2, quale risulta dal testo governativo, i Comuni sfuggono a qualsiasi responsabilità e non compiono alcuno sforzo. Ecco perchè io non vedo nessun pericolo nella mia proposta: i Comuni, assunte in pieno le proprie responsabilità, devono ben ponderare prima di prendere una decisione. È chiaro, infatti, che lasciando una maggiore autonomia ai Comuni, non essendovi più contributi da parte dello Stato, la loro manovra è condizionata dalla situazione generale di bilancio.

Io sono un fervido fautore dell'autonomia comunale e credo al suo significato e alla sua bontà, ed è per questo che io insisto a che l'articolo 2 venga approvato nel testo da me proposto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se ho ben capito, mi pare che l'emendamento del senatore Fortunati ripresenti il criterio già proposto per la legge principale, cioè la possibilità di applicare una tariffa non fissa per tutti i contribuenti, ma graduata a seconda del consumo, cioè una tariffa progressiva. È questa una innovazione tecnica sul modo di percezione dell'imposta. Oggi il sistema di percezione dell'imposta comunale è legato a quello di percezione dell'imposta statale, il quale distingue due sole classi di contributo. Adeguandosi a questa situazione tecnica, il progetto governativo dispone nel senso che per i piccoli consumi, che già lo Stato differenzia per l'applicazione della propria imposta, il Comune possa applicare una tariffa diversa da quella determinata per gli altri consumi. Però, al di fuori di questi piccoli consumi, la tariffa deve essere la medesima, secondo il criterio fin qui seguito nell'applicazione delle imposte di consumo. Seguendo questa linea, la proposta governativa si limita semplicemente a variare l'aliquota massima di imposta.

Io ho già espresso in altra sede le mie preoccupazioni per le difficoltà tecniche che indubbiamente si incontreranno cambiando il sistema attuale di imposta, che è sistema automatico. Il sistema proposto dal senatore Fortunati, a parte le valutazioni di carattere politico, dal punto di vista tecnico richiede un rilievo delle singole bollette e singoli accerta-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

64ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

menti di consumo, che risultano di assai difficile attuazione tenendo anche conto della discontinuità del consumo e di altri fattori.

Ne discuteremo certamente più a lungo in sede di esame dell'altro progetto, ma, senza con questo volere anticipare i tempi, credo che bisognerà andare molto cauti prima di accettarlo.

FORTUNATI. L'obiezione sollevata dall'onorevole Ministro non è tecnicamente esatta, perchè, se l'accertamento erariale serve oggi come punto di riferimento globale, l'applicazione al singolo contribuente dell'imposta non è fatta in base a tale accertamento. Il testo unico sulla finanza locale prescrive espressamente che l'applicazione dell'imposta è fatta dalla società esercente l'energia elettrica al momento del pagamento del consumo. In detto testo unico è inoltre lasciata ampia facoltà alle amministrazioni comunali, sia che si tratti di gestione diretta, sia che si tratti di gestione appaltata, di eseguire qualsiasi specie di controllo. Infatti anche oggi, in linea teorica e pratica, sorge il problema del controllo. È vero che ad un certo momento l'ufficio erariale comunica alle amministrazioni comunali il consumo di energia elettrica per uso di illuminazione; ma è vero altresì che i contribuenti pagano attraverso la bolletta di consumo della energia elettrica. Nulla vieta di pensare che la società riscuota come imposta di consumo dai singoli contribuenti importi non dovuti, che cioè la società produttrice o distributrice di energia elettrica commetta degli arbitrî al momento dell'esazione del tributo. Da questo punto di vista le amministrazioni comunali devono controllare il modo con cui è riscossa l'imposta.

D'altra parte, già attualmente sono previste due classi di contribuenti, come ha accennato il Ministro, cioè due tipi di aliquote. E allora noi diciamo: se già oggi abbiamo due classi di contribuenti nel quadro legislativo, se già oggi le amministrazioni comunali sono tenute ad eseguire necessariamente dei controlli, non si vede perchè, se in determinate condizioni economiche ambientali può sorgere l'opportunità, da parte delle amministrazioni comunali, di ripartire i contribuenti anzichè in due o più classi, ciò debba essere considerato irrazionale e di difficile accertamento, sia in sede globale che in sede analitica.

Non credo quindi che un principio di carattere generale, che per ragioni economiche lo Stato ha già attuato per il consumo di energia elettrica ad uso industriale, non possa essere ammesso analogicamente per il consumo di energia ad uso di illuminazione. Nè d'altra parte riesco a comprendere perchè nel testo governativo la facoltà di non applicare l'aliquota massima da parte dei Comuni è in ogni caso limitata all'energia elettrica. Si consideri infatti che l'aumento che oggi è previsto per il consumo di gas è in linea relativa superiore a quello per l'energia elettrica, poichè si passa da cinque centesimi al metro cubo a lire 1,50. Per quanto riguarda l'energia elettrica si dilaziona fino al 31 dicembre 1952 il raggiungimento dell'aliquota massima di lire 10, mentre di punto in bianco per il gas si passa da cinque centesimi a lire 1,50. Se si avverte la necessità di dilazionare nel tempo l'applicazione della tariffa massima per l'energia elettrica, tale necessità dovrebbe essere sentita anche per il gas.

Ecco perchè nel mio emendamento si parla non soltanto di energia elettrica, ma anche del gas e si dà alle amministrazioni comunali la possibilità di esaminare le posizioni economiche del proprio Comune e di prendere, con piena responsabilità, le opportune decisioni.

PRESIDENTE. Cosa pensa il Ministro sulla proposta di applicare anche al gas il periodo di due anni per l'aumento massimo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa proposta. Faccio notare che al secondo comma dell'articolo 2 c'è stato un errore di stampa perchè invece di dire « sull'energia elettrica per illuminazione e riscaldamento » si dovrebbe dire « sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sulla energia elettrica per illuminazione ». Proponerei perciò questa variante che rettifica la dizione stampata.

PRESIDENTE. Pongo all'ora in votazione l'articolo 2 presentato dall'onorevole Fortunati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la rettifica fatta dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

UBERTI, *relatore*. In relazione a quanto ho prima affermato, propongo l'inserimento del seguente articolo 2-*bis*:

« Ai generi sui quali, in virtù dell'articolo 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, i Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta di consumo, sono aggiunti i seguenti per i quali la tariffa è stabilita come appresso:

acque gassate, acque minerali da tavola naturali e artificiali 10 % del valore

bevande gassate non alcoliche:

a) a base di succhi naturali di frutta 10 % del valore

b) altre 30 % » »

Sciroppi.

a) a base di succhi naturali di frutta 10 % del valore

b) altri 30 % » »

Estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcoliche 25 % del valore
polveri per acqua da tavola 10 % »

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho niente in contrario all'approvazione di questo articolo 2-*bis*.

FORTUNATI. A noi sembrano eccessivamente elevate le aliquote per determinati consumi che veramente sono popolarissimi. Aliquote del 30 per cento per le acque colorate e ghiacciate che si bevono nei chioschi, sono assolutamente ingiustificate!

TAFURI. Ricordo che il progetto del Ministro Vanoni per i prodotti a base di succhi naturali di frutta portava il 10 per cento e per gli altri il 25 per cento. La Commissione in seduta plenaria portò il 10 al 15 e il 25 al 30 per cento. Io insisto su questo punto, perchè venga mantenuta la decisione presa dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ma una Commissione può sempre tornare sulle sue decisioni. Non vedo la ragione di questa insistenza dell'onorevole Tafuri.

TAFURI. La ragione c'è ed è questa, che tassando *ad valorem* si tassa più il vino di questi prodotti, argomento questo che per me è importantissimo.

FORTUNATI. Io non sono certo spinto dalla preoccupazione di tassare più il vino delle bevande gassate colorate, quando propongo di ridurre l'aliquota! Quindi l'onorevole Tafuri non ha ragione di risentirsi nei miei confronti. Osservo che voi procedete prima in blocco (ed avete la nostra approvazione) per una serie di provvedimenti; poi li sminuzzate cambiando qualcosa: poi volete che colui che ha aderito ad un certo punto perchè da parte opposta si è convenuto in un altro, convenga anche quando il mosaico si sposta! Voi avete modificato parecchie cose che a tu per tu si erano già decise! Ed allora vi dico: quando fate il confronto con il vino, perchè non lo fate anche con le pelliccerie? Perchè per queste vi è una aliquota pari al 7 per cento del valore, mentre per le acque gassate ve ne è una del 30 per cento?

TAFURI. Tutto questo è stato convenuto a tavolino ed in secondo luogo in nessun articolo di questo provvedimento legislativo sta scritto che le pelliccerie devono essere soggette al 7 per cento di aliquota.

FORTUNATI. Ma già sono soggette al 7 per cento!

TAFURI. E chi ci proibisce di aumentarlo?

PRESIDENTE. Siccome lo stesso Ministro è indifferente alla riduzione di percentuale, io debbo porre in votazione la proposta di ridurre la percentuale dal 30 al 25 per cento come era nel progetto governativo. Chi approva questa riduzione di percentuale è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TAFURI. Debbo protestare per questa votazione. La Commissione ha preso una deliberazione contraria ad un'altra deliberazione che la stessa Commissione aveva già preso.

PRESIDENTE. Onorevole Tafuri, lei è padrone di dire di essere contrario a qualunque approvazione e può esporre i buoni argomenti che lo inducono ad essere contrario e può pretendere che vengano messe a verbale le sue osservazioni, ma non mi sembra che sia il

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

61ª RIUNIONE (6 luglio 1950)

caso di protestare per una deliberazione legittimamente presa dalla Commissione.

TAFURI. Io non riesco a capire come mai, dopo che in Aula e in Commissione si è tanto parlato di voler andare a favore di una bevanda che interessa 13 milioni di italiani, si possano approvare queste proposte.

FORTUNATI. Caro Tafuri, io per il vino ho proposto e mi batterò ancora per 8 lire.

TAFURI. È stato proprio lei, onorevole Fortunati, a sollevare questa questione.

PRESIDENTE. La discussione su questo argomento è ormai chiusa e prego i colleghi di non volervi insistere. Pongo in votazione l'articolo 2-bis proposto dal senatore Uberti, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 3.

A favore dei Comuni e delle Provincie possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito che agli enti predetti derivi dalla mancata applicazione delle super-contribuzioni relative alla imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni e alla relativa addizionale provinciale.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

UBERTI, *relatore*. Volevo fare su questo articolo un'osservazione. Poniamo il caso che in relazione ai minori introiti delle super-contribuzioni, gli introiti siano soltanto 2 miliardi. Sappiamo che il contributo è di 4 miliardi e mezzo. In questo caso resterebbero sempre assegnati i 2 miliardi e mezzo che dovrebbero completare i bilanci comunali?

BERTONE. Vorrei dire all'onorevole Uberti che non è detto che debbano essere assolutamente 4 miliardi e mezzo. Nell'articolo si dice che l'ammontare complessivo non potrà superare i 4 miliardi e mezzo, non si dice che necessariamente debba raggiungersi questa cifra.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Volevo proporre di aggiungere semplicemente un « an-

che ». Se noi scrivessimo « contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito ecc. » potremmo risolvere con molta semplicità questa questione.

FORTUNATI. All'articolo 3 e all'articolo 4 io avevo proposto due emendamenti. Se i colleghi permettono ne do lettura:

Art. 3.

A favore dei Comuni e delle Provincie possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato.

I contributi sono concessi, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e le finanze.

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni e i 3 miliardi di lire per le Provincie.

Ai bilanci comunali e provinciali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Art. 4.

La facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia.

La suddetta facoltà per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e per la relativa addizionale provinciale può essere esercitata per l'esercizio finanziario 1950 nel limite massimo del 100 per cento.

A scopo di chiarimento faccio presente che il primo comma dell'articolo 3 e tutto l'articolo 4 si riferiscono alla materia trattata dall'articolo 3 del disegno di legge governativo

e i successivi commi dell'articolo 3 si riferiscono invece alla materia trattata nell'articolo 4 del disegno di legge.

UBERTI, *relatore*. Mi sembra che il Ministro abbia già detto di non poter aderire a questa tesi. Infatti ci possono essere anche Comuni che arrivano a superare questa percentuale. Ora siccome abbiamo un fondo di 4 miliardi e mezzo è bene che questi denari non siano distribuiti unicamente per le supercontribuzioni che possono essere anche inferiori a 4 miliardi e mezzo. Con la proposta del Ministro Vanoni si apre invece la possibilità di venire incontro anche alla tesi dell'onorevole Fortunati che, se ho ben capito, vorrebbe che questa somma fosse destinata pure per sovvenzioni ai bilanci deficitari.

FORTUNATI. Io dichiaro di insistere sul mio emendamento che segue un criterio più razionale in quanto nega in via assoluta ogni facoltà alla Commissione centrale per la finanza locale di decidere in merito all'imposta di famiglia. Con la dizione dell'articolo 3 del testo governativo questa facoltà non è negata, mentre con la mia dizione essa viene assolutamente negata. Per quanto riguarda l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e la relativa addizionale provinciale sostengo che la dizione dell'articolo 3 lascia ancora ampia facoltà di qualunque supercontribuzione. Io intendo invece che, come per l'imposta di famiglia non vi deve essere alcuna facoltà di supercontribuzione da parte della Commissione centrale per la finanza locale, così sia preferibile che vi sia una norma giuridica precisa circa l'analoga facoltà per la imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni e per la relativa addizionale. Per questo propongo che tale facoltà sia esercitata per l'esercizio finanziario 1950 nel limite massimo del 100 per cento e credo che in questo modo si possa trovare un accordo comune non soltanto qui, ma anche alla Camera dei deputati. Per queste ragioni dichiaro di insistere sull'emendamento generale da me presentato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Quando il Governo ha presentato questo disegno di legge è partito dal concetto di fare un provvedimento che servisse di ponte per non perdere i 7 miliardi e mezzo che si sarebbero persi passato l'esercizio 1950. Il Governo era, come è tutt'ora,

convinto che il Senato avrebbe discusso e approvato il disegno di legge prima delle ferie estive. L'altro provvedimento, relativo alla finanza locale e alla perequazione, avrebbe dovuto anch'esso essere approvato prima delle ferie. Ora io insisto sul criterio più razionale di affrontare il problema nella sua opportuna sede di ristabilimento di tutte le aliquote e di affrontarlo immediatamente dopo approvato questo provvedimento. È evidente che, se il provvedimento andasse alle calende greche, io sarei perfettamente d'accordo con l'onorevole Fortunati nel senso di prendere il toro per le corna già da ora.

FORTUNATI. Io suggerisco questa soluzione a ragion veduta.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Debbo insistere al contrario perchè sia adottata l'altra via, anche perchè, se il provvedimento non venisse esaminato e approvato prima delle vacanze, non saprei proprio più come continuare ad amministrare le finanze dello Stato e mi troverei costretto a cedere il posto ad un altro Ministro. Infatti io devo operare come se la legge fosse approvata e questo sistema non può assolutamente continuare.

FORTUNATI. Mi dispiace di dover insistere ancora. Voi credete che faccia una discussione superflua, ma ricordatevi che il disegno di legge finirà alla Camera dei deputati coll'andare in seduta pubblica. Io non credo che abbiate interesse a questo. Voi avete interesse a che questo provvedimento sia varato entro luglio. Allora è chiaro che tutti i motivi di dissenso che possono essere eliminati, devono essere eliminati in questa sede.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Fortunati di rinunciare all'emendamento. Consentite ad un vecchio procedurista di dire che non è una buona soluzione quella da lui prospettata.

FORTUNATI. Non posso rinunciare, onorevole Presidente. Voglio eliminare gli arbitri della Commissione centrale per la finanza locale. Con la dizione governativa la Commissione centrale fa quello che vuole: se vuole applicare le supercontribuzioni le applica, se non vuole applicarle non le applica. Sono costretto ad insistere proprio per togliere questo potere illimitato alla Commissione centrale per la finanza locale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dal punto di vista legislativo debbo convenire che ha ragione l'onorevole Fortunati per quanto riguarda oggi il potere della Commissione centrale, però posso dire che in via amministrativa sono state prese tutte le disposizioni perchè di super-contribuzioni non se ne applichino più e dal 15 giugno non è stato più applicato un supercontributo nelle materie che interessano l'onorevole Fortunati come quella relativa all'imposta di famiglia.

FORTUNATI. Ma queste disposizioni date dal Ministero sono giuridicamente irrilevanti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Però amministrativamente sono rilevanti.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Fortunati che tutte le osservazioni sono state verbalizzate e quindi rimangono agli atti. Mi pare che egli commetta un errore ad insistere sull'emendamento. Comunque se non dichiara di ritirarlo sono costretto a metterlo in votazione. Pongo pertanto ai voti l'emendamento generale presentato dall'onorevole Fortunati, all'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo e con l'emendamento formulato dal Ministro Vanoni consistente nell'inclusione della parola « anche » al primo comma dell'articolo dopo le parole « contributi in capitale da parte dello Stato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Province.

Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Province e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

FORTUNATI. A questo articolo ho già presentato un emendamento sostitutivo che includeva il testo dell'articolo 4 nell'articolo 3.

Lo ricordo per razionalità della discussione, e perchè a mio avviso era opportuno fondere in uno solo i provvedimenti nn. 1126 e 1125.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il provvedimento dei 2 miliardi ha riferimento ai bilanci del 1949, questo a quelli del 1950.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, se non vi sono altre osservazioni, l'emendamento sostitutivo all'articolo 4 presentato dall'onorevole Fortunati, del quale egli stesso ha dato precedentemente lettura alla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo pertanto in votazione l'articolo 4 nel testo governativo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 5.

La spesa di 7 miliardi e mezzo derivante dall'attuazione della presente legge e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 con il fondo di uguale importo già vincolato sulle entrate recate dalla legge 1º aprile 1950, n. 156, per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento concernente provvidenze in materia di finanza locale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Pur riconoscendo l'urgenza dell'entrata in vigore di questa legge, non posso non richiamare ancora una volta l'attenzione dell'onorevole Commissione sulla necessità, per quanto possibile, di attenerci alla regola normale del nostro sistema giuridico, vale a dire dell'entrata in vigore dopo 15 giorni di *vacatio legis*.

Pongo in votazione l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 » (N. 1125-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 ».

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle provincie gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi.

Alla differenza del disavanzo economico, non coperta da contributo statale sarà provveduto con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(*È approvato*).

Art. 3.

I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su

proposta della Commissione centrale per la Finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

UBERTI. Desidererei fare una raccomandazione all'onorevole Ministro. Ci sono delle provincie le quali hanno già colmato il loro deficit facendo un mutuo; ci sono quelle che hanno lasciato il loro debito scoperto e vengono a piatire continuamente: io desidererei che quelle che sono state più diligenti siano trattate con equità.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Posso dare la tranquillità all'onorevole Uberti relativamente a questo punto.

UBERTI. Non è infatti giusto che si accontentino quelle provincie che protestano di più, facendo nel contempo sforzi minori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

La spesa di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, sarà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge. . . . concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1949-1950 (quinto provvedimento).

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 19.